

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2442

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GORRIERI ERMANNO e CASATI

Presentata il 5 agosto 1960

Agevolazioni tributarie in materia di edilizia turistica nelle zone depresse

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 12 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, prevedeva agevolazioni tributarie in materia di costruzioni edilizie destinate ad uso alberghiero, allo scopo di favorire, attraverso l'incentivo fiscale, l'adeguamento degli impianti turistici ai prevedibili sviluppi del settore. Tali disposizioni cessarono col 31 dicembre 1955 e non furono ulteriormente prorogate.

Ora, anche ammettendo che lo sviluppo del complesso delle attrezzature alberghiere nazionali negli ultimi anni possa ritenersi soddisfacente senza bisogno dell'incentivo rappresentato dalle agevolazioni in parola, è certo che tale sviluppo è stato del tutto inadeguato per quanto riguarda le zone più depresse. Si tratta ovviamente di un fenomeno naturale, poiché è inevitabile che gli investimenti privati tendano a concentrarsi nelle zone turisticamente più favorite e avviate, nelle quali più ampie e più sicure risultano le prospettive di redditività dei capitali investiti.

Di fronte a situazioni del genere la politica costantemente seguita dal 1950 in poi è stata rappresentata dall'intervento dello Stato diretto a correggere tale tendenza, per mezzo di massicci interventi pubblici soprattutto nel campo delle infrastrutture e degli incentivi all'iniziativa privata. Questa politica ha trovato il suo campo di maggiore applicazione nei territori dell'Italia meridionale e insulare (elencati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646) e nei territori montani (classificati a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991).

Sembra logico applicare analoghi criteri anche al settore turistico, tenuto conto che proprio per talune zone depresse particolarmente idonee, ma finora non sufficientemente valorizzate, esso può rappresentare una notevole fonte di reddito.

In queste zone spesso l'attività economica largamente prevalente è costituita da un'agricoltura povera; le condizioni di vita delle popolazioni interessate sono tali da incoraggiare un esodo massiccio verso zone più fortunate: e questo fenomeno si manifesta in misura più preoccupante nei confronti delle generazioni più giovani, sulle quali influiscono, oltre che il livello dei redditi, anche le condizioni di arretratezza dei centri abitati, la mancanza o l'inadeguatezza di locali di ritrovo e di svago, ecc. È evidente che, favorendo il miglioramento e lo sviluppo delle capacità ricettive a fini turistici dei centri abitati, si contribuisce ad elevare il livello delle attrezzature sociali di tali centri, anche a vantaggio delle popolazioni residenti. Senza contare l'azione vivificante generale rappresentata, per l'economia delle zone interessate, dallo stabilirsi di correnti turistiche sia pure a carattere stagionale.

È chiaro che per buona parte delle zone depresse, specie montane, si tratta di incoraggiare soprattutto il turismo popolare e di massa, che va espandendosi rapidamente in conseguenza del miglioramento del reddito medio e del diffondersi in strati popolari sempre più larghi dell'abitudine al periodo di ferie o villeggiatura in località climatiche tranquille, di più facili comunicazioni e che,

soprattutto, per non essere centri turistici di prim'ordine, diano garanzia di offrire condizioni particolarmente economiche.

Per questi motivi appare necessaria l'introduzione nella nostra legislazione di alcuni incentivi diretti a favorire l'investimento di capitali in iniziative, anche di modesta entità, capaci di contribuire al miglioramento della ricettività turistica delle zone depresse.

Primo fra tali incentivi è quello fiscale: se non si ritiene opportuno ripristinare le agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 452 del 1946 a favore delle costruzioni alberghiere in genere senza distinzione di territori, ciò è tuttavia certamente indispensabile nei confronti delle zone depresse.

Il Parlamento ha già chiaramente manifestato un orientamento favorevole in sede di discussione della legge 2 febbraio 1960, n. 35, recante « Agevolazioni tributarie in materia di edilizia ». Infatti la Commissione Finanze e tesoro della Camera dei Deputati nella seduta del 14 luglio 1959 approvò un emendamento, presentato dal relatore Scarlato e da altri deputati, così concepito: « Le stesse agevolazioni si applicano ai fabbricati destinati ad uso alberghiero limitatamente alle categorie terza e quarta e alle locande e pensioni di seconda e terza categoria costruiti in territori montani determinati ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, con esclusione di località sedi di aziende autonome di soggiorno e turismo ».

Tuttavia il Senato nella seduta del 3 dicembre 1959 modificò il testo della Camera, sopprimendo il comma di cui sopra; le ragioni sono esposte nella relazione della V Commissione (relatore Trabucchi) nella quale si sostiene l'inopportunità di inserire le norme per gli alberghi nella legge in discussione « senza però che si possa ingenerare il dubbio che il Senato non senta il problema delle facilitazioni di cui ha bisogno l'espansione turistica » nelle zone indicate nel comma in oggetto.

Analogo avviso fu espresso dal Governo dando « l'assenso a questo emendamento solo nel senso di presentarlo come proposta di legge a sé stante ». Ordini del giorno analoghi furono approvati sia dalla VI Commissione della Camera sia dal Senato.

La presente proposta di legge intende dare pratica attuazione all'orientamento illustrato, mediante una norma estremamente semplice: l'estensione ai fabbricati destinati ad uso alberghiero e turistico delle agevolazioni tributarie previste per le case di abitazione, secondo le misure e le modalità

stabilite nell'ultima legge approvata in proposito dal Parlamento (2 febbraio 1960, n. 35).

Le agevolazioni sono previste a favore di tutte le categorie di impianti ricettivi: alberghi, locande, rifugi alpini, stabilimenti idrotermali e complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, come sono elencati e definiti nell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 326: e cioè alberghi od ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale, gestiti da enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile.

Le zone depresse, alle quali si applicano le agevolazioni fiscali come stimolo all'iniziativa privata, sono individuate:

a) nei territori montani, classificati a norma della « legge della montagna » (25 luglio 1952, n. 991);

b) nei territori dell'Italia meridionale e insulare in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno.

Nei territori suddetti sono tuttavia esclusi i comuni che siano sede di Azienda autonoma di soggiorno e di turismo: si tratta di poche località di primissimo ordine, già oggi caratterizzate da un flusso turistico notevolissimo, il cui sviluppo ha meno bisogno di essere incoraggiato da particolari agevolazioni; del resto l'applicazione indiscriminata di questi incentivi a località come Cortina d'Ampezzo o Capri tornerebbe a tutto danno delle zone veramente depresse.

Delimitando in tal modo il campo di applicazione della legge si ritiene che l'entità delle mancate entrate tributarie per lo Stato sarà molto modesta e largamente compensata dal beneficio economico e sociale (aumento del reddito e dell'occupazione) che potrà conseguirne. Altrettanto dicasi, e a maggior ragione, per quanto riguarda i proventi dei comuni e delle province interessati.

Se accompagnati da una più larga disponibilità di fondi nel campo dei mutui e dei contributi destinati allo sviluppo turistico, da una semplificazione delle procedure e delle garanzie richieste nonché dall'apprestamento di nuove norme specie per il piccolo credito turistico sull'esempio di quanto già sperimentato con successo nell'Appennino tosco-emiliano, gli incentivi fiscali previsti dalla presente proposta di legge potranno utilmente contribuire allo sviluppo economico delle aree depresse.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le agevolazioni tributarie previste dalla legge 2 febbraio 1960, n. 35, sono estese ai nuovi fabbricati destinati ad uso di albergo, pensione, locanda, rifugio alpino o stabilimento idro-termale, nonché all'esercizio delle attività del turismo sociale di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 326, costruiti nei territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, e nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle località sedi di azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano ai fabbricati la cui costruzione sia iniziata successivamente al 1° gennaio 1960.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali è limitata al periodo in cui il fabbricato conserva la destinazione e le caratteristiche per le quali l'esenzione venne concessa.